

sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede inoltre le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, tra cui la messa sotto sorveglianza ufficiale degli allevamenti di suini situati nella zona definita infetta. La recente esperienza ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti, sono efficaci per contenere la diffusione della malattia.

- (4) Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone della Lettonia, della Lituania e della Polonia, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione degli allevamenti infetti. Dato che nell'elenco dell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE figurano le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed estremamente dinamica, quando vengono effettuate modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.
- (5) Nel settembre 2018 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici in Belgio. In risposta a tali casi sono state adottate le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1242 <sup>(1)</sup> e (UE) 2018/1281 <sup>(2)</sup>. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1281, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2018/1242, si applica fino al 30 novembre 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1281 stabilisce che la zona infetta istituita dal Belgio, in cui si applicano le misure previste all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, deve comprendere perlomeno le zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (6) Tali recenti casi di peste suina africana in Belgio rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno che questa zona del Belgio, situata nella regione delle Ardenne colpita dalla peste suina africana, sia ora inserita nell'elenco della parte II di tale allegato.
- (7) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1689 si sono inoltre verificati in altri Stati membri ulteriori casi di peste suina africana di cui è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Marijampolė in Lituania. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco della parte II di tale allegato, anziché in quello della parte I.
- (9) Nei mesi di ottobre e novembre 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Liepaja in Lettonia, nelle immediate vicinanze di una zona elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto in detto allegato. Queste zone della Lettonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (10) Nei mesi di ottobre e novembre 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Krasnystaw e Garwolin in Polonia, nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto in detto allegato. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (11) Nei mesi di ottobre e novembre 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Borsod-Abaúj-Zemplén in Ungheria, nelle immediate vicinanze di una zona elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto in detto allegato. Queste zone dell'Ungheria colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 della Commissione, del 14 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio (GU L 231 del 14.9.2018, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1281 della Commissione, del 21 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 18).

